



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI PARMA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                   |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>CAVANI</u>     | <u>ITALO</u>             | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>FERRARIO</u>   | <u>ANTONIO</u>           | <u>Relatore</u>   |
| <input type="checkbox"/> | <u>BRANCACCIO</u> | <u>FRANCESCO SAVERIO</u> | <u>Giudice</u>    |
| <input type="checkbox"/> |                   |                          |                   |
| <input type="checkbox"/> |                   |                          |                   |
| <input type="checkbox"/> |                   |                          |                   |
| <input type="checkbox"/> |                   |                          |                   |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n° [redacted]/14  
depositato il 04/09/2014

- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° [redacted]  
IRPEF-ADD.REG. 2007
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° [redacted]  
IRPEF-ADD.REG. 2009
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° [redacted]  
IRPEF-ADD.COM. 2007
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° [redacted]  
IRPEF-ADD.COM. 2009
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° [redacted]  
IRPEF-ALTRO 2007
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° [redacted]  
IRPEF-ALTRO 2009

contro: AGENTE DI RISCOSSIONE PARMA EQUITALIA CENTRO S.P.A.

difeso da:

[redacted]

proposto dal ricorrente:

[redacted]

difeso da:

ZAMBELLO GIUSEPPE  
E CUCCU PAOLO  
VIALE TANARA 5 43121 PARMA PR

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 656/14

UDIENZA DEL

10/11/2014 ore 09:00

SENTENZA

N°

707/04/14

PRONUNCIATA IL:

10/11/2014

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

- 1 DIC. 2014

Il Segretario

*Fabio Ingrassia*





██████████) – preavv. fermo amm. Eq. )

## RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

La ricorrente ██████████ come in atti rappresentata e difesa, prona ricorso avverso la comunicazione di “ preavviso fermo amministrativo “, come comunicatogli da Equitalia Centro spa con lettera raccomandata A/R in data 03/09/2014 , relativo all'automezzo :

--- Fia ██████████ NAT. Power targata ██████████

a causa del mancato pagamento del debito, a suo carico, scaduto per complessivi € 24.425,96= ; debito originato dagli avvisi di accertamento, divenuti esecutivi :

--- ██████████ ente creditore Agenzia delle Entrate per € 8.191,34=

--- ██████████ ente creditore Agenzia delle Entrate per € 16.141,65=

Il ricorrente propone il ricorso in quanto :

--- la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo riguarda l'autovettura che risulta essere indispensabile e strumentale per lo svolgimento della propria attività lavorativa in quanto dipendente di un panificio , il tutto come dimostrato dall'allegato modello 730/14

--- la ricorrente abita in ██████████ e svolge la sua attività, come dipendente, presso la ditta ██████████ srl sede ██████████

--- la comunicazione di preavviso di fermo, emessa da Equitalia Centro spa , risulta illegittima in quanto gli effetti derivanti dagli atti dai quali trae origine sono già stati oggetto di sospensione da parte della CTP di Parma

--- la procedura adottata da Equitalia Centro spa risulta illegittima alla luce delle recenti novità apportate dal D.L. 69 del 21/06/2013 ( c.d. Decreto del Fare ), convertito con modifiche con la Legge n. 98 del 09/08/2013 ; il legislatore ha escluso la pignorabilità dei beni strumentali all'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere

--- la notifica del preavviso di fermo difetta degli elementi caratteristici essendo la relata di notifica completamente in bianco

--- la comunicazione non riporta tutti gli elementi idonei a far conoscere, al contribuente, il titolo sul quale si fonda la riscossione

--- non sono indicati i riferimenti del responsabile del procedimento ed il nominativo del funzionario responsabile dei ruoli

per quanto sopra la ricorrente chiede venga dichiarata l'illegittimità del fermo amministrativo impugnato; il tutto con vittoria di spese ed onorario.

Si costituisce Equitalia Centro spa ( Agente della riscossione ) che con propria memoria contro deduce precisando :



--- non può essere contestato l'operato all'Agente della Riscossione per aver notificato la comunicazione di preavviso di fermo nonostante l'intervenuto provvedimento di sospensione, da parte della CTP di Parma degli avvisi di accertamento dai quali lo stesso preavviso trae origine

--- l'atto impugnato è stato regolarmente notificato come da referto di notifica, a mani della signora [REDACTED], qualificatasi come persona addetta alla casa, per momentanea assenza della ricorrente; ricorrente che veniva poi avvisata dell'avvenuta notifica con raccomandata semplice

--- l'iter notificatorio veniva effettuato dal sig. [REDACTED], quale messo notificatore straordinario, nominato dall'Agente della Riscossione ed inserito nell'apposito elenco che si produce

per quanto sopra Equitalia Centro spa ritenendo corretto il proprio operato chiede venga respinto il ricorso proposto con vittoria di spese ed onorario.

### **OSSERVA**

Il ricorso merita parziale accoglimento.

1) sulla contestazione del fermo dell'autoveicolo

Il ricorso va accolto in quanto il D.L.n. 69/2013 ( Decreto del fare convertito con modifiche nella Legge n. 98/2013 ) dispone l'impignorabilità dei beni strumentale ragione per cui l'autovettura della ricorrente ( [REDACTED], 1.4 Nat. Power targata [REDACTED] ) non può essere oggetto di fermo in quanto utilizzata per produrre reddito da lavoro

2) sulla notifica del preavviso per relata in bianco e sulla mancata indicazione degli elementi idonei a far conoscere il titolo sul quale si fonda la riscossione

--- sulla relata, in bianco, va precisato come dagli atti forniti dall'Agente della Riscossione risulta invece essere stata eseguita regolare relata, con compilazione della stessa e firma del soggetto ricevente, da soggetto abilitato dal concessionario; l'agente speciale che ha eseguito la notifica risulta abilitato con nomina di Equitalia Centro spa nelle forme previste dalla legge

--- per la mancata indicazione di tutti gli elementi idonei a far conoscere, al contribuente, il titolo sul quale si fonda la riscossione, va precisato come invece dalla lettura degli atti si ricava come lo stesso preavviso, notificato, riporta a chiarezza dell'interessato la seguente segnalazione " *dalle verifiche effettuate, ci risulta il mancato pagamento del debito a suo carico relativo agli atti specificati nel prospetto allegato ( all. A ) , nel quale troverà indicati tutti i necessari elementi di dettaglio . "*

Dall'esame dell'allegato " A " si ricava come la pretesa tributaria relativa al preavviso di fermo sia la conseguenza di quanto preteso dagli avvisi di accertamento, divenuti esecutivi ; avvisi di accertamento numero [REDACTED] e [REDACTED] .

Per quanto sopra il Collegio, letti gli atti, vista la documentazione prodotta e sentite le parti, ritiene doversi accogliere il ricorso limitatamente alla contestazione del fermo dell'autoveicolo e rigettare nel resto.

Ogni altra questione resta assorbita.

Si dispone la compensazione delle spese di lite, tra le parti, in seguito all'accoglimento parziale del ricorso.

Il Collegio condivide le osservazioni

### PER QUESTI MOTIVI

--- accoglie il ricorso

--- compensa le spese di lite tra le parti

Parma 10 Novembre 2014

Il Relatore



Il Presidente

